

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (83) 020

Vol. 1983/0009

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

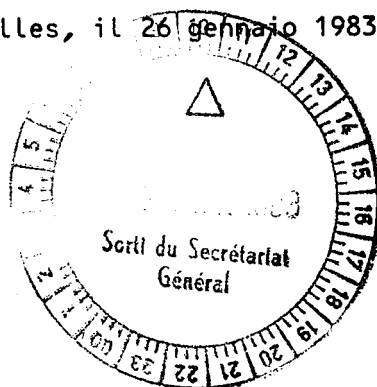
In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlusssachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(83) 20 def.

Bruxelles, il 26 gennaio 1983



Progetto di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la
Comunità economica europea ed il Regno di Svezia
in merito ad un programma europeo di ricerca e di sviluppo
nel settore del legno
come materia prima rinnovabile

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

COM(83) 20 def.

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

Oggetto : Accordo di cooperazione tra la CEE e la Svezia per un programma europeo di ricerca e di sviluppo nel settore del legno come materia prima rinnovabile.

Con decisione 82/402/CEE del 17 maggio 1982 il Consiglio ha adottato un programma di ricerca e di sviluppo (1982-1985) nel settore delle materie prime, contenute nel sotto programma sul legno come materia prima rinnovabile.

L'articolo 7 di detta decisione prevede la conclusione di accordi di cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica (COST) per associarli completamente o parzialmente alla esecuzione di tale programma. In base a detto articolo la Commissione è stata autorizzata a svolgere trattative in tal senso.

E' quanto avvenuto con la Svezia dopo che tale paese terzo aveva espresso il desiderio di partecipare al sotto programma sul legno come materia prima rinnovabile.

Le trattative si sono concluse con il progetto di accordo riportato nell'allegato al progetto di decisione del Consiglio. In detto accordo si stabilisce che :

- il contributo finanziario della Svezia al programma sarà di 497.000 ECU fino al 31 dicembre 1985 ;
- il Comitato consultivo in materia di gestione di programma del sotto-programma sul legno come materia prima rinnovabile di cui all'articolo 3 della suddetta decisione verrà ampliato per far posto ai rappresentanti svedesi ;
- in materia di contratti di ricerca a spese ripartite, le persone o le imprese comunitarie e svedesi verranno considerate su un piano di parità.

La Commissione chiede al Consiglio di adottare il progetto di decisione allegato alla presente.

PROGETTO DI DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia in merito ad un programma europeo di ricerca e sviluppo nel settore del legno come materia prima rinnovabile.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione 82/402/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1982, che adotta un programma di ricerca e sviluppo (1982-1985) per la Comunità economica europea nel settore delle materie prime, contenente un sotto programma sul legno come materia prima rinnovabile (1) e in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

visto il progetto di decisione presentato dalla Commissione,

considerando che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, della decisione 82/402/CEE, la Commissione ha negoziato un accordo con la Svezia per associarla al sotto programma sul legno come materia prima rinnovabile,

considerando la necessità di approvare detto accordo,

DECIDE :

Articolo 1

E approvato, a nome della Comunità, l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia in merito ad un programma europeo di ricerca e sviluppo nel settore del legno come materia prima rinnovabile. Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

./.

(1) GU n° L 174, del 21.6.82, pag. 23.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa le persone uautorizzate a firmare l'accordo al fine di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio,

Il Presidente

PROGETTO D'ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA LA COMUNITA ECONOMICA
EUROPEA E IL REGNO DI SVEZIA IN MERITO AD UN PROGRAMMA EUROPEO DI RICERCA
E SVILUPPO NEL SETTORE DEL LEGNO COME MATERIA PRIMA RINNOVABILE .

LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,
in appresso denominata "Comunità",

IL GOVERNO DEL REGNO DI SVEZIA,
in appresso denominato "Svezia"

CONSIDERANDO che un programma europeo di ricerca nel settore del legno come materia prima rinnovabile può contribuire ad un'utilizzazione più economica delle risorse naturali,

CONSIDERANDO che, con decisione del 17 maggio 1982, il Consiglio delle Comunità europee, in appresso denominato "Consiglio" ha adottato un programma di ricerca e sviluppo (1982-1985) qui appresso denominato "programma comunitario", nel settore delle materie prime comprendente un sotto programma sul legno come materia prima rinnovabile ,

CONSIDERANDO che dei programmi di ricerca molto vasti sul legno e in silvicoltura, che tengono in considerazione gli aspetti biologici, tecnologici ed economici, sono eseguiti in Svezia, finanziati in particolare dall'organismo svedese per lo sviluppo tecnologico dal Consiglio svedese per la ricerca agricola e forestale e dall'industria forestale svedese ;

CONSIDERANDO che la Comunità e la Svezia sperano di trarre mutui benefici dal coordinamento delle attività di ricerca e di sviluppo da esse svolte nel settore del legno come materia prima rinnovabile ;

./.

CONSIDERANDO che il 18 luglio 1978 il Consiglio ha approvato alcune modalità di cooperazione attuate nel quadro della cooperazione europea nel campo della ricerca scientifica e tecnica (COST),

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE :

ARTICOLO 1

La Comunità e la Svezia, in appresso denominate "parti contraenti" cooperano, per un periodo che va fino al 31 dicembre 1985 al programma europeo di ricerca e di sviluppo nel settore del legno come materia prima rinnovabile (azioni indirette e attività coordinate) in seguito denominato "programma europeo", descritto nell'allegato A.

Articolo 2

Il contributo finanziario delle parti contraenti all'esecuzione del programma europeo è fissato a 12.497.000 ECU, suddivise come segue:

— 12.000.000 di ECU
per la Comunità per un periodo di quattro anni
con decorrenza dal 1° gennaio 1982.

— 497.000 ECU
per la Svezia per il periodo di cui all'articolo 1.

L'ECU è definita dal regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee e dalle disposizioni finanziarie adottate in applicazione di tale regolamento.

Le modalità che regolano il finanziamento dell'accordo sono indicate nell'allegato B.

Articolo 3

Le condizioni applicate alle persone ed alle imprese svedesi per la presentazione e la valutazione delle proposte, per la concessione di finanziamenti e per la conclusione di contratti a spese ripartite sono uguali a quelle applicate alle persone ed alle imprese della Comunità.

Articolo 4

La Commissione delle Comunità europee, in seguito denominata «Commissione», assicura l'esecuzione delle azioni indirette ed è responsabile del coordinamento delle attività coordinate del programma europeo.

Il comitato consultivo per il programma comunitario, in appresso denominato «comitato», sarà ampliato al fine di consentire la partecipazione di un massimo di tre rappresentanti svedesi.

Il mandato e la composizione del comitato sono definiti conformemente alla risoluzione del Consiglio del 18 luglio 1977 concernente i comitati consultivi in materia di gestione dei programmi di ricerca, figuranti nell'allegato D.

Articolo 5

Il programma europeo sarà riesaminato alla fine del 1984, tale esame potrà condurre secondo opportune procedure e previa consultazione del comitato ad una revisione del programma o all'elaborazione di un nuovo programma.

Articolo 6

Le conoscenze derivanti all'esecuzione delle azioni indirette di cui all'allegato A sono divulgate conformemente al regolamento del Consiglio del 17 settembre 1974 che stabilisce il regime di diffusione delle conoscenze applicabili ai programmi di ricerche per la Comunità economica europea. I diritti e gli obblighi della Svezia e delle persone ed imprese svedesi sono uguali a quelli previsti da detto regolamento per gli Stati membri e le persone e imprese che svolgono una ricerca o una attività produttiva nel territorio di uno Stato membro.

Articolo 7

1. Conformemente ad una procedura fissata che la Commissione dovrà stabilire, previa consultazione del comitato, la Svezia e gli Stati membri della Comunità che partecipano alle attività ^{coordinate} di cui all'allegato A, in appresso denominati «Stati partecipanti», e la Comunità si scambiano regolarmente ogni informazione utile derivante dall'esecuzione delle ricerche oggetto di tali attività. Gli Stati partecipanti forniscono alla Commissione tutte le informazioni utili al coordinamento. Essi cercano inoltre di fornire alla Commissione le informazioni relative alle ricerche progettate

o eseguite da altri organismi. Le informazioni sono trattate con riservatezza se ciò è richiesto dallo Stato che le comunica.

2. Sulla base delle informazioni ricevute la Commissione redige relazioni annuali di attività e le trasmette agli Stati partecipanti.

3. Alla fine del periodo di coordinamento la Commissione, dopo aver consultato il comitato, trasmette agli Stati partecipanti una relazione di sintesi sull'esecuzione e sui risultati delle attività coordinate.

Articolo 8

Le parti contraenti si consultano, a richiesta di una di esse, in merito a qualsiasi problema sorto dall'applicazione del presente accordo.

Articolo 9

Il presente accordo si applica, da un lato, nei territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni in esso stabilite, e, dall'altro, nel territorio del Regno di Svezia.

Articolo 10

1. Ciascuna parte contraente, dopo aver firmato il presente accordo, notifica ~~quattro~~ prima al segretario generale del Consiglio delle Comunità europee l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie, a norma delle sue disposizioni interne, per l'entrata in vigore del presente accordo.

2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui la seconda parte contraente ha proceduto alla notifica di cui al paragrafo 1.

La Svezia può partecipare ai lavori del comitato prima dell'entrata in vigore del presente accordo.

3. Gli altri europei che hanno partecipato alla Conferenza ministeriale svoltasi a Bruxelles il 22 e 23 novembre 1971 possono essere associati, a condizioni giuste ed eque al programma europeo mediante accordi separati con la Comunità.

La Comunità terrà informata la Svezia di tali ulteriori accordi.

4. Il segretario generale del Consiglio delle Comunità europee informa ciascuna delle parti contraenti dell'avvenuto deposito delle notifiche di cui al paragrafo 1, e della data in cui il presente accordo entra in vigore.

Articolo 11

Il presente accordo è redatto in unico esemplare in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede. Esso è depositato negli archivi del segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee che ne trasmette una copia certificata conforme a ciascuna delle parti contraenti.

ALLEGATO B

MODALITÀ DI FINANZIAMENTO

Articolo 1

Le presenti disposizioni fissano le modalità di finanziamento di cui all'articolo 2 dell'accordo.

Articolo 2

All'inizio di ogni esercizio, la Commissione invia alla Svezia una richiesta di fondi corrispondente alla partecipazione di detto Stato alle spese annuali previste dall'accordo, calcolata in proporzione dei massimali stabiliti dall'articolo 2 dell'accordo.

Tale contributo è espresso sia in ECU che nella moneta della Svezia. Il valore dell'ECU è definito nel regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee e fissato alla data della richiesta di fondi.

Il totale di questi contributi copre, oltre alle spese vere e proprie di esecuzione, le spese di viaggio e di soggiorno dei delegati presso il comitato.

La Svezia versa il contributo annuo alle spese previste dall'accordo all'inizio di ogni anno e non oltre il 31 marzo. In caso di ritardato versamento del contributo annuale la Svezia deve pagare un interesse al tasso di sconto più alto applicato negli Stati partecipanti il giorno della scadenza. Tale tasso è aumentato di 0,25 punti per ogni mese di ritardo. Il tasso così aumentato è applicabile a tutto il periodo del ritardo. Tali interessi di mora sono tuttavia esigibili soltanto se il pagamento è effettuato con un ritardo superiore a 3 mesi dalla data di invio della richiesta di fondi da parte della Commissione.

Articolo 3

I fondi versati dalla Svezia vengono iscritti a credito del programma in questione come entrate del bilancio destinate ad una voce prevista nello stato delle entrate del bilancio della Commissione.

Articolo 4

Lo scadenziario indicativo delle spese di esecuzione di cui all'articolo 2 dell'accordo è riportato in appendice.

Articolo 5

Il regolamento finanziario in vigore applicabile al bilancio generale delle Comunità europee si applica alla gestione dei fondi.

Articolo 6

Dopo la chiusura di ogni esercizio viene stabilita e trasmessa alla Svezia per informazione una situazione dei fondi del programma in questione.

ALLEGATO A

Programma di ricerca e sviluppo

<u>Temi di ricerca</u>	<u>Azione indiretta</u>	<u>Azione coordinata</u>
1. Produzione del legno		
1.1. Selezione e miglioramento del materiale forestale di riproduzione	x	x
1.2. Miglioramento della crescita (silvicoltura)		
1.2.1. Trattamento dei terreni e dei vivai	x	x
1.2.2. Introduzione e gestione di piantagioni a fibra	x	x
1.2.3. Coltivazione e gestione di alberi fuori della foresta	x	x
1.3. Prevenzione delle perdite		
1.3.1. Prevenzione delle perdite dovute ad agenti biotici	x	x
1.3.2. Prevenzione degli incendi forestali	x	x
1.3.3. Prevenzione delle perdite dovute ad altri agenti abiotici	x	x
1.4. Inventario forestale	—	x
2. Taglio, immagazzinamento e trasporto del legno		
2.1. Raccolta della biomassa	x	x
2.2. Trasformazione e immagazzinamento di trucioli per impieghi industriali	x	x
2.3. Dispositivi di taglio degli alberi montati su trattori agricoli	—	x
2.4. Macchinari di rimozione dall'alto	—	x
2.5. Aspetti sanitari e di sicurezza	—	x
3. Il legno come materiale		
3.1. Studio delle proprietà del legno	x	x
3.2. Miglioramento delle prestazioni e prevenzione del deterioramento	x	x
3.3. Elaborazione di metodi oggettivi di controllo	x	x
4. Lavorazione del legno senza modifica della struttura di base		
4.1. Miglioramento dei processi di produzione e dei prodotti	x	x
4.2. Adesivi e giunzioni	x	x
4.3. Impiego del legno nelle costruzioni		
4.3.1. Razionalizzazione dell'impiego e della riutilizzazione del legno in lavori temporanei	x	x
4.3.2. Maggiore economia nell'uso tramite tecniche di progettazione migliorate	x	x
4.3.3. Effetti della durata del carico	x	x
5. Trasformazione del legno e delle materie organiche derivate in prodotti a base di fibra		
5.1. Miglioramento dei processi e dei prodotti nell'industria della pasta di legno	x	x
5.2. Migliore impiego della carta straccia riciclata, della paglia di cereali e di altre fibre	x	x
5.3. Miglioramento dei processi di produzione di carta e cartoni	x	x
6. Il legno come materia prima per usi chimici		
6.1. Sviluppo di processi per la separazione chimica di componenti principali di materiali contenenti sostanze ligneo-cellulosiche	x	x
6.2. Impiego di lignina, cellulosa e cellulosa	x	x
6.3. Ricupero dei sottoprodotti della produzione di fibra	x	x

Scadenario indicativo di cui all'articolo 4 dell'allegato B

	1982		1983		1984		1985		1986		TOTAL	
	SI	SP	SI	SP	SI	SP	SI	SP	SI	SP	SI	SP
1. Preventivo iniziale delle necessità globali	169.500	169.500	255.100	255.100	272.900	272.900	291.600	291.600	—	—	989.100	989.100
— Personale	89.300	89.300	107.600	107.600	114.000	114.000	120.000	120.000	—	—	430.900	430.900
— Spese di funzionamento amministrativo	1.755.200	462.200	6.337.300	1.617.300	2.193.100	3.113.100	294.400	3.588.400	—	1.799.000	10.580.000	10.580.000
— Contratti												
Totale	2.014.000	721.000	6.700.000	1.980.000	2.580.000	3.500.000	706.000	4.000.000	—	1.799.000	12.000.000	12.000.000
2. Preventivo meduto delle spese, tenuto conto delle necessità supplementari derivanti dall'adesione della Svezia												
— Personale	169.500	169.500	255.100	255.100	272.900	272.900	291.600	291.600	—	—	989.100	989.100
— Spese di funzionamento amministrativo	89.300	89.300	107.600	107.600	114.000	114.000	120.000	120.000	—	—	430.900	430.900
— Contratti	1.839.800	492.100	6.609.700	1.699.300	2.302.200	3.258.000	325.300	3.754.100	—	1.873.500	11.077.000	11.077.000
Nuovo totale	2.098.600	750.900	6.972.400	2.062.000	2.689.100	3.644.900	736.900	4.165.700	—	1.873.500	12.497.000	12.497.000
3. Differenza fra 1 e 2 da coprire con contributo della Svezia												
	84.600	29.900	272.400	82.000	109.100	144.900	30.900	165.700	—	74.500	497.000	497.000
SI = stanziamenti di impegno SP = stanziamenti di pagamento												